

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2372

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,
AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 20 febbraio 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Italia ha aderito alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, che integra e completa il quadro normativo costituito dalla Convenzione europea di assistenza

giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e dal relativo protocollo del 17 marzo 1978, dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, dal trattato Benelux di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962.

La Convenzione si muove nell'ambito di una sempre più accentuata esigenza di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale per una efficace azione di contrasto alla criminalità.

Da tempo si lavora nell'Unione europea per il coordinamento internazionale dell'azione investigativa. La Convenzione in esame va oltre, individuando lo specifico ambito dell'azione comune che consenta di operare in tempi reali, favorendo per quanto possibile lo scambio diretto di richieste tra le diverse autorità giudiziarie.

È questa, peraltro, la strada che lo Stato italiano ha inteso in questi anni percorrere anche nei rapporti con altri Stati non appartenenti all'Unione europea.

Nella stessa direzione del rafforzamento della cooperazione penale tra Stati si muove, ad esempio, anche il recente Accordo tra Italia e Svizzera ratificato con la legge n. 367 del 2001.

Con specifico riguardo al disegno di legge in esame si pone, pertanto, l'esigenza di un adeguamento normativo dell'attuale disciplina che tenga conto non solo delle esigenze connesse all'adempimento della Convenzione, ma anche degli accordi in questi anni intervenuti sugli stessi aspetti con altri Stati. Per questa ragione, nel corso dell'articolato, si è preferito, ove possibile, fare sempre riferimento alla generale categoria degli accordi internazionali.

Il disegno di legge si compone di 25 articoli, che introducono una serie di modifiche sia al sistema di applicazione delle sanzioni amministrative, sia al codice di procedura penale.

Gli articoli 1 e 2 autorizzano la ratifica della Convenzione.

L'articolo 3 introduce gli articoli 31-*bis* e 31-*ter* della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si prevede, in particolare, la possibilità di espletare la rogatoria nell'ambito degli illeciti amministrativi, anche se non connessi a reati. La richiesta di rogatoria può essere ammessa solo nei limiti in cui non vi siano ragioni di contrasto con

l'ordinamento dello Stato, non siano pregiudicate la sovranità o la sicurezza dello Stato medesimo. La competenza ad eseguire la rogatoria è stata affidata al prefetto, fermo restando il potere-dovere del Ministro della giustizia di vigilare sulla tutela degli interessi fondamentali dell'ordinamento.

L'articolo 4 integra l'articolo 56 del codice di procedura penale riconoscendo la titolarità delle funzioni di polizia giudiziaria ai funzionari distaccati presso le squadre investigative comuni, che operino sul territorio dello Stato italiano, sotto la direzione di un rappresentante dell'autorità giudiziaria nazionale, sempreché pongano in essere atti rientranti nell'ambito della nozione materiale di polizia giudiziaria. L'attività compiuta, di conseguenza, può essere utilizzata esclusivamente nei limiti già previsti dall'ordinamento per gli atti di indagine.

L'articolo 5 introduce i nuovi articoli 371-*ter* e 371-*quater* del codice di procedura penale.

Si tratta di una innovazione importante in quanto finalizzata ad introdurre nel codice di rito la nuova figura delle indagini comuni tra autorità giudiziarie di differenti Stati per consentire una incisiva possibilità di contrasto di quei fenomeni criminali che, sempre più spesso, assumono connotazioni transnazionali. In questo ambito, la Convenzione non si limita a sancire il principio dell'assistenza giudiziaria diretta tra Stati membri ma va oltre prevedendo, all'articolo 13, la possibilità di costituire « squadre investigative comuni ».

La iniziativa diretta a costituire una squadra investigativa comune viene adottata direttamente dal procuratore della Repubblica ove ricorrano i presupposti della particolare complessità delle indagini e della necessità di compiere atti all'estero ovvero se vi è l'esigenza di assicurare il coordinamento delle indagini comuni di cui siano titolari le autorità giudiziarie di due o più Stati membri dell'Unione europea.

La richiesta di costituzione della squadra investigativa deve essere immediata-

mente trasmessa al procuratore generale presso la corte d'appello, ai fini dell'eventuale coordinamento a livello distrettuale e, in ogni caso, per l'immediato inoltrato al Ministro della giustizia. Della richiesta dev'essere data comunicazione al Ministro dell'interno.

L'obbligo di informare il Ministro della giustizia della iniziativa assunta dal procuratore della Repubblica deriva dalla funzione di rappresentanza dello Stato che il Ministro riveste nei rapporti internazionali e dalla correlata responsabilità politico-istituzionale che su di lui incombe. Per tali motivi il Ministro della giustizia deve essere messo in condizione di sapere che sul territorio nazionale è in atto un'attività investigativa direttamente condotta da organi investigativi stranieri. Parimenti deve sapere che organi investigativi italiani operano direttamente all'estero nell'ambito di indagini comuni. La comunicazione al Ministro dell'interno è invece prevista per consentire all'organo titolare della funzione di coordinamento in materia di pubblica sicurezza di esercitare i poteri previsti dall'articolo 6 della legge n. 121 del 1981.

Nella ipotesi in cui la richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune provenga dalla autorità giudiziaria di uno Stato estero è previsto che il procuratore della Repubblica ne trasmetta copia al Procuratore generale, tanto ai fini dell'azione di coordinamento, quanto ai fini della trasmissione di copia di essa al Ministro della giustizia e della informazione al Ministro dell'interno. In questo caso, l'obbligo di comunicazione e di informazione comprende anche le determinazioni assunte dal procuratore della Repubblica riguardo alla richiesta di costituzione della « squadra ».

L'articolo 6 si ricollega all'articolo 5 e completa la disciplina delle « squadre investigative comuni » disciplinando i requisiti della richiesta di costituzione della « squadra ».

In generale, le norme relative alle « squadre investigative comuni » si limitano a regolare il profilo procedurale dell'accordo ed a fissare i requisiti minimi

della richiesta. Per quanto concerne il contenuto dell'accordo costitutivo e i limiti dell'azione delle squadre investigative comuni valgono, ovviamente, le disposizioni generali della Convenzione che, peraltro, fa espressamente salve le limitazioni previste dall'ordinamento dello Stato sul cui territorio si trova ad operare la squadra investigativa comune.

L'articolo 7 modifica la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale completando, sotto il profilo funzionale, la disciplina delle indagini comuni e delle squadre investigative comuni.

Viene ribadito il principio secondo il quale i documenti acquisiti all'estero ed i verbali degli atti non ripetibili possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento se assunti nella forma rogatoria. Limitatamente ai verbali degli atti non ripetibili se ne consente ugualmente l'introduzione nel fascicolo per il dibattimento se assunti nel rispetto degli accordi internazionali, purchè compiuti con l'osservanza delle norme del codice.

Gli articoli 8 e 9 del disegno di legge riguardano le rogatorie internazionali dall'estero.

L'articolo 8, in particolare, apporta una significativa innovazione alla disciplina dell'articolo 723 del codice di procedura penale. Questa norma attualmente prevede lo schema secondo il quale il Ministro della giustizia autorizza l'esecuzione della rogatoria. Già la Convenzione di Bruxelles del 1959 ed altri accordi bilaterali assunti dall'Italia hanno introdotto la possibilità, sia pure per i casi di urgenza, di scambio diretto della rogatoria tra autorità giudiziarie. Va tuttavia precisato che l'assistenza giudiziaria diretta, nelle esperienze sin qui registrate, è stata sempre accompagnata da cautele finalizzate a consentire il controllo da parte del Ministro della giustizia. È in genere prevista, infatti, la trasmissione parallela della rogatoria per via intergovernativa o la restituzione per via governativa degli atti assunti mediante la rogatoria medesima. L'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione del 2000, oggetto di

ratifica, inserendosi nel solco già tracciato, estende la possibilità di assistenza giudiziaria diretta tra autorità giudiziarie, anche qualora non vi siano specifiche ragioni di urgenza. È apparso opportuno, tuttavia, prevedere, sia pure nell'ambito della nuova configurazione data all'istituto delle rogatorie, la possibilità per il Ministro della giustizia di far valere gli interessi dello Stato, alla cui tutela è preposto, anche nell'ambito della procedura « semplificata ». Ovviamente, nei casi di assistenza giudiziaria diretta, al Ministro non può essere attribuito alcun potere di impulso della rogatoria ma, eventualmente, solo di interdizione delle procedure in atto. Si tratta di una cautela particolarmente importante, tanto più ove si consideri che, tra le modifiche introdotte, vi è quella di eliminare il vaglio preventivo della corte d'appello qualora la trasmissione delle rogatorie sia consentita attraverso lo scambio diretto tra autorità giudiziarie. La soluzione adottata tiene peraltro conto dell'impostazione di fondo della Convenzione, sempre attenta a non recare pregiudizio alla possibilità per i singoli ordinamenti di tutelare adeguatamente i principi fondamentali su cui poggiano. La Convenzione, va ricordato, non solo autorizza espressamente per casi specifici gli Stati aderenti all'invio o alla restituzione di atti attraverso le autorità centrali, ma consente addirittura ad alcuni Stati la possibilità di dichiarare all'atto della notifica che le comunicazioni e le richieste loro dirette siano sempre trasmesse attraverso le rispettive autorità centrali.

L'articolo 9 disciplina, invece, il procedimento esecutivo nei casi in cui vi sia richiesta di assistenza diretta tra le autorità giudiziarie.

L'articolo 10 del disegno di legge disciplina l'attività di indagine sotto copertura che ha luogo sul territorio nazionale ed attua la previsione dell'articolo 14 della Convenzione. La nuova disciplina, unitamente a quella degli istituti richiamati dagli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del disegno di legge, è stata collocata nel titolo III del libro XI del codice di procedura

penale, relativo ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Ciò in quanto si è inteso estendere la disciplina di istituti già previsti dalle leggi vigenti ai casi in cui le attività in questione vengano svolte nell'ambito della assistenza e dei rapporti internazionali.

L'articolo 14 della Convenzione, in particolare, trova concreta attuazione attraverso la introduzione del nuovo articolo 726-*quater* del codice di procedura penale.

In considerazione della natura evidentemente eccezionale dell'attività di indagine sotto copertura, la stessa viene circoscritta ai soli casi previsti dall'ordinamento, con un espresso rinvio alla disciplina prevista dalle leggi in vigore. È apparso comunque opportuno subordinare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sotto copertura alla ulteriore condizione di reciprocità.

L'articolo 11 del disegno di legge introduce lo strumento delle cosiddette « consegne sorvegliate » attraverso l'introduzione dell'articolo 726-*quinquies* del codice in oggetto.

La norma prevede che l'autorità giudiziaria, su richiesta di quella di altro Stato membro, può ritardare gli atti di arresto e di sequestro, ove necessario per le indagini. Anche in questo caso è sembrato opportuno limitare la previsione ai soli casi nei quali l'ordinamento italiano lo consente per non alterare il carattere eccezionale, e non generale, dell'istituto.

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del disegno di legge disciplinano la materia delle intercettazioni delle comunicazioni richieste da uno Stato estero.

Essi introducono nel codice di rito gli articoli 726-*sexies*, 726-*septies*, 726-*octies* e 726-*nonies*.

Facendo la Convenzione espresso riferimento alle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni, il naturale riferimento, in presenza di un richiamo espresso, è rappresentato dalla disciplina contenuta nell'articolo 266, comma 1, del codice in oggetto.

Nondimeno, nella collocazione sistematica della nuova disciplina, si è inteso far

prevalere la natura rogatoria dell'attività in esame.

La nuova disciplina non trova applicazione per le intercettazioni delle comunicazioni tra presenti in quanto la Convenzione ha disciplinato esclusivamente la materia delle telecomunicazioni.

Le disposizioni introdotte tengono conto delle diverse modalità attraverso le quali l'intercettazione può avvenire tecnicamente.

Si prevede, infatti, accanto alla possibilità che l'intercettazione sia eseguita sul territorio nazionale, anche quella che lo Stato estero effettui direttamente, dal proprio territorio, l'intercettazione o che si avvalga della mera assistenza tecnica dello Stato richiesto.

Tali previsioni comportano la necessità di specifiche autorizzazioni per le quali si consente lo scambio diretto tra autorità giudiziarie, fermi restando i controlli connessi all'esercizio delle attività rogatorie.

L'articolo 16 introduce il comma 5-*quater* all'articolo 727 del codice di procedura penale, adeguando anche il sistema delle rogatorie all'estero ai nuovi principi previsti dalla Convenzione da ratificare.

Si tratta di norma sostanzialmente speculare a quella dell'articolo 723 del codice, come modificato dal disegno di legge, e con la quale si prevede che l'autorità giudiziaria nazionale trasmetta direttamente la commissione rogatoria alla autorità dello Stato estero competente ad eseguirla dopo che copia della stessa commissione sia stata ricevuta dal Ministro della giustizia.

Nella sostanza si ricalca con i necessari adeguamenti la disciplina vigente del comma 5 che disciplina le rogatorie passive nei casi di urgenza.

Gli articoli 17 e 18 introducono gli articoli 205-*quater* e 205-*quinquies* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989, regolamentando il trasferimento temporaneo all'estero e dall'estero di persone detenute, a fini investigativi. La previsione non è nuova in quanto completa la disciplina contenuta

nell'articolo 11 della legge 23 febbraio 1961, n. 215, di ratifica della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Bruxelles il 20 aprile 1959.

Le soluzioni adottate nel testo tengono conto della necessità di evitare nocimento alle indagini ed ai processi in corso e, soprattutto, di evitare che il trasferimento della persona detenuta possa creare pregiudizio a quest'ultima, aggravandone lo stato di restrizione. Di qui la necessità del consenso della persona interessata salvi i casi in cui l'ordinamento italiano consenta il trasferimento coattivo.

L'articolo 19 del disegno di legge modifica l'articolo 84 delle citate norme di attuazione del codice di procedura penale in materia di restituzione delle cose sequestrate. La norma concerne la restituzione ad uno Stato estero di beni in sequestro. La decisione dell'autorità giudiziaria deve essere comunicata senza ritardo al Ministro della giustizia. Questi potrà negare la restituzione, ove manchi il consenso dell'amministrazione preposta alla tutela, nel caso in cui si tratti di beni oggetto di una specifica tutela amministrativa come avviene, ad esempio, per i beni di interesse storico, artistico e ambientale.

Gli articoli 20 e 21 riguardano adempimenti di carattere materiale la cui adozione si rende necessaria per consentire la funzionalità delle riforme introdotte.

In base alla Convenzione si terrà ovviamente conto della garanzia costituzionale in materia di libertà e segretezza della corrispondenza anche nel caso di accesso diretto di autorità di altri Stati alle apparecchiature di fornitori di servizi ai sensi del nuovo articolo 89-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

L'articolo 22 richiama la necessità dell'osservanza delle disposizioni che tutelano la *privacy*.

L'articolo 23 indica il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione delle modalità di adempimento necessarie a consentire l'accesso diretto di autorità di altri Stati alle

installazioni operative dei fornitori di servizi per le intercettazioni di telecomunicazioni.

L'articolo 24 determina gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge di ratifica; in particolare, si è considerato che dalla attuazione delle disposizioni del-

l'articolo 16 della Convenzione, in materia di rimborsi per danni causati a terzi dai funzionari che operino sul territorio di uno Stato estero, non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 25, infine, prevede l'entrata in vigore della nuova disciplina.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

La presente relazione tecnica è volta a valutare gli oneri concernenti l'applicazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Gli articoli della Convenzione che possono comportare riflessi finanziari diretti sono i seguenti:

Articolo 5, paragrafo 3 (Invio a mezzo posta)

Articolo 9 (Trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine)

Articolo 10 (Audizione mediante videoconferenza)

Articolo 13 (Squadre investigative comuni)

Articolo 14 (Operazioni di infiltrazione)

Articolo 18 (Richiesta di intercettazione delle telecomunicazioni)

Articolo 19 (Intercettazione delle telecomunicazioni sul territorio nazionale tramite fornitori di servizi)

Articolo 20 (Intercettazione delle telecomunicazioni senza l'assistenza tecnica di un altro Stato membro)

Articolo 5, paragrafo 3 (Invio a mezzo posta).

L'articolo in questione contiene l'ipotesi in cui ciascuno Stato membro invia alle persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta.

Il maggior onere potrebbe discendere nelle ipotesi in cui occorra tradurre l'atto dell'autorità italiana in una lingua dello Stato nel cui territorio si trova il destinatario nel caso in cui lo stesso non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto.

Supponendo che il costo di un'ora di traduzione è pari, secondo il tariffario dei periti, a circa 20 euro e che il tempo mediamente necessario per tradurre un atto è di circa 2 ore, e che si farà ricorso alla notifica diretta dell'atto in almeno 1.000 casi annui, si determina il seguente onere:

$$20 \text{ euro} \times 2 \times 1.000 = 40.000 \text{ euro}$$

Articolo 9 (Trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine).

L'articolo in questione prevede l'ipotesi in cui lo Stato italiano richieda temporaneamente una persona detenuta nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Considerato che le spese di viaggio a/r aereo ammontano mediamente a circa 750 euro, e ipotizzando un numero di casi annui pari a 100, l'onere relativo al trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine risulta dal seguente calcolo:

$$750 \text{ euro} \times 100 = 75.000 \text{ euro}$$

Articolo 10, paragrafo 7 (Audizione mediante videoconferenza).

In relazione alle videoconferenze si può ipotizzare il maggior ricorso dello strumento in misura del 100 per cento rispetto al numero delle rogatorie attualmente pendenti (750).

Per determinare il maggior onere connesso all'applicazione della Convenzione è necessario calcolare il costo del collegamento per un numero ipotizzato di 500 rogatorie effettuate attraverso videoconferenze.

Secondo le tariffe Telecom un collegamento audiovisivo tra due Paesi dell'Unione europea ha un costo di 300 euro ogni ora.

Ipotizzando un collegamento della durata media di due ore giornaliere per due giorni, si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo:

$$300 \text{ euro} \times 2 \times 2 \times 500 = 600.000 \text{ euro}$$

A tale importo devono essere aggiunte le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50 per cento dei casi (numero 250) ed un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina un onere così determinato:

$$50 \text{ euro} \times 2 \times 2 \times 250 = 50.000 \text{ euro}$$

Il maggior onere annuo relativo al presente articolo, risulta quindi pari a circa 650.000 euro.

Articolo 13 (Squadre investigative comuni).

L'articolo in questione prevede l'ipotesi della costituzione di squadre investigative comuni tra Stati membri dell'Unione europea al fine di svolgere indagini penali in uno o più degli Stati membri.

Per determinare l'onere, si è tenuto conto:

1) del numero dei componenti la squadra composta da un pubblico ministero e da due ufficiali di polizia giudiziaria;

2) della prevedibile durata delle indagini, quantificata mediamente in quindici giorni.

Spese di viaggio a mezzo aereo a/r: euro 775 x 3 = euro 2.325

Spese di alloggio in *hotel*: euro 180 x 3 = 540

Indennità di missione giornaliera: euro 206 x 1 = euro 206

Indennità di missione giornaliera: euro 103 x 2 = euro 206 per un totale giornaliero di euro 412

Euro 540 (spese di alloggio in *hotel*) + euro 412 (diaria giornaliera due ufficiali di polizia giudiziaria) + euro 206 (diaria giornaliera pubblico ministero) x 15 (durata giorni indagine) = euro 17.370

Il suddetto onere aumentato delle spese di viaggio (euro 2.325) determina un costo complessivo pari a euro 19.695

Considerato un numero di 10 squadre all'anno si determina un onere complessivo di euro 196.950.

Articolo 14 (Operazioni di infiltrazione).

Per quanto riguarda il suddetto articolo, non è possibile quantificare analiticamente gli oneri relativi in quanto trattasi di istituto del tutto nuovo.

Si può comunque ipotizzare un costo medio forfettario annuo di 300.000 euro considerando l'ipotesi di 20 coperture in Italia di agenti provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea ai quali dovrà essere assicurata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili nonché di documenti di copertura.

Articolo 18 (Richiesta di intercettazione delle telecomunicazioni).

Articolo 19 (Intercettazione delle telecomunicazioni sul territorio nazionale tramite fornitori di servizi).

Articolo 20 (Intercettazione delle telecomunicazioni senza l'assistenza tecnica di un altro Stato membro).

I presenti articoli disciplinano diverse modalità di effettuare intercettazioni telefoniche in maniera diretta e indiretta ai fini di una indagine penale.

Le spese connesse non sono analiticamente determinabili e possono essere forfettariamente quantificate in 250.000 euro annui.

Complessivamente gli oneri annui derivanti dall'applicazione della Convenzione in oggetto, possono essere quantificati in circa 1.511.950 euro.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Il disegno di legge in oggetto comporta la necessità di adeguare l'ordinamento interno attraverso modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed attraverso modifiche al codice di procedura penale.

La Convenzione da ratificare prevede significative innovazioni, completando le disposizioni atte a facilitare tra gli Stati dell'Unione europea gli strumenti di assistenza giudiziaria.

Tali innovazioni riguardano anzitutto la possibilità di espletare rogatorie nell'ambito dei procedimenti finalizzati alla repressione degli illeciti amministrativi, anche se non connessi a procedimenti penali, sempreché le relative decisioni siano ricorribili dinanzi alla giurisdizione penale. Di qui la necessità di prevedere una nuova sezione della legge concernente la depenalizzazione e modifiche al sistema penale.

Per quanto concerne le modifiche al codice di procedura penale la Convenzione impone anzitutto l'adeguamento della normativa vigente in materia di rogatorie (articoli 723 e seguenti del codice di procedura penale).

La Convenzione supera, infatti, lo schema tradizionale che prevede il potere d'impulso del Ministro della giustizia nonché la preventiva delibazione della corte di appello.

Si è reso pertanto necessario modificare la disciplina degli articoli 723 e 725 del codice di procedura penale, introducendo la previsione generale della comunicazione diretta delle rogatorie attive tra le autorità giudiziarie. Correlativamente è stato modificato anche l'articolo 727 in materia di rogatorie passive.

Tra le disposizioni in materia di rogatorie è stata inserita la disciplina specifica relativa alle intercettazioni telefoniche, telegrafiche, telematiche ed informatiche. Le nuove disposizioni tengono anzitutto conto della novità rappresentata dallo scambio diretto di richieste tra autorità giudiziarie. Vi è poi la necessità di disciplinare l'attività di intercettazione secondo le modalità previste dalla Convenzione, indicando gli adempimenti connessi alle diverse opzioni che si pongono all'atto dell'intercettazione. La Convenzione introduce, infatti, la possibilità di eseguire direttamente l'attività di intercettazione da parte dello Stato membro richiedente.

Altro aspetto rilevante è quello relativo alla disciplina dell'assistenza giudiziaria in materia di indagini preliminari.

La Convenzione prevede al riguardo la possibilità di costituire squadre investigative comuni tra Stati membri dell'Unione europea.

Si pone, pertanto, l'esigenza di incidere sulla disciplina dell'articolo 56 del codice di procedura penale per riconoscere la titolarità delle funzioni di polizia giudiziaria anche ai funzionari di polizia stranieri inseriti nelle squadre investigative comuni che svolgono attività d'indagine.

Si pone, altresì, l'esigenza di introdurre una disposizione finalizzata a disciplinare gli aspetti peculiari del nuovo istituto con particolare riferimento ai presupposti della sua costituzione, alla durata delle indagini comuni, alla composizione delle squadre investigative, nonché agli aspetti relativi al coordinamento tra le autorità giudiziarie procedenti. A tali esigenze rispondono l'articolo 371-ter del codice di procedura penale e l'articolo 20-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Sul piano dell'azione investigativa la Convenzione richiede adeguamenti dell'ordinamento vigente per consentire operazioni sotto copertura nonché l'adozione di provvedimenti che salvaguardino le esigenze delle indagini, consentendo, analogamente a quanto previsto da specifiche disposizioni contenute nell'ordinamento, di ritardare l'adozione degli atti di cattura o di sequestro.

Le prospettive aperte dalla Convenzione in materia investigativa richiedono come corollario necessario la modifica dell'articolo 431 del codice di procedura penale per definire la sorte processuale degli atti non ripetibili acquisiti nel corso dell'attività d'indagine.

La Convenzione richiede, inoltre, di introdurre modifiche alla disciplina relativa alla partecipazione all'attività processuale che si svolge in un diverso Stato. Di recente è stato introdotto l'articolo 205-ter delle norme di attuazione del codice di procedura penale per la disciplina delle videoconferenze. Detta disciplina è sufficiente a fronteggiare le esigenze poste dalla Convenzione da ratificare per quanto attiene alle videoconferenze. Nondimeno appare opportuno inserire nel contesto normativo anzidetto la disciplina volta a consentire il trasferimento all'estero o dall'estero delle persone detenute. I due istituti perseguono, infatti, la finalità di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione all'attività processuale che si svolge in un diverso Stato.

Le restanti modifiche toccano l'articolo 84 delle norme di attuazione relativo alla restituzione di beni in sequestro allorquando la richiesta provenga dall'autorità straniera.

Il provvedimento in esame non ha impatto sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

CAPO II

ASSISTENZA NEI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 3.

1. Al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, dopo la sezione II è inserita la seguente:

« SEZIONE II-BIS: — RICHIESTA DI ASSISTENZA NEI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 31-bis. — (*Richiesta di assistenza ad altri Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative*). — 1. Nei casi previsti dalla

Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18, ovvero i provvedimenti sanzionatori previsti dalle altre disposizioni in materia di illecito amministrativo, può domandare al Ministro della giustizia di richiedere alla competente autorità di altro Stato membro dell'Unione europea il compimento degli atti di accertamento di cui all'articolo 13. Con la domanda sono trasmessi gli atti del procedimento amministrativo ritenuti essenziali ai fini del compimento degli accertamenti di cui si fa richiesta.

2. Il Ministro della giustizia, salvo che ritenga che il compimento degli atti di cui al comma 1 comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, formula la relativa richiesta.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando la competenza a conoscere gli illeciti appartiene all'autorità giudiziaria. In tale caso si applicano le norme in materia di assistenza giudiziaria.

ART. 31-ter. — (*Richieste di assistenza di altri Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative*). — 1. Quando, nei casi previsti dalla Convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 31-bis, uno Stato membro dell'Unione europea richiede il compimento in Italia di attività di acquisizione di elementi per l'accertamento di illeciti in relazione ad un procedimento promosso per l'irrogazione di sanzioni emanate da autorità amministrative contro la decisione delle quali può essere proposto ricorso giurisdizionale, il Ministro della giustizia, salvo ritenga che l'accoglimento della richiesta comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, trasmette gli atti, per la diretta evasione della richiesta, al prefetto del luogo in cui devono compiersi le attività richieste ovvero, quando tale luogo non sia individuabile, al prefetto di Roma.

2. Nell'acquisire gli elementi di cui al comma 1, il prefetto provvede avvalendosi, ove ritenuto necessario, degli organi adetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di settore ».

CAPO III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 4.

1. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 56 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) dal personale di polizia che, inserito nelle squadre investigative comuni costituite a norma di accordi internazionali, agisce, nei limiti previsti all'atto della loro costituzione, per ricercare gli autori del reato ovvero compie atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 371-*ter.* — (*Indagini comuni con altri Stati richieste dall'autorità giudiziaria italiana*). — 1. Il procuratore della Repubblica che procede ad indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, può richiedere alle competenti autorità giudiziarie straniere, nei casi previsti da accordi internazionali, di procedere alla costituzione di squadre investigative comuni:

a) quando le indagini sono particolarmente complesse e vi è l'esigenza di compiere atti all'estero;

b) quando comunque sussiste l'esigenza di assicurare il coordinamento delle indagini.

2. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa direttamente all'autorità dello Stato estero. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente copia della richiesta al procuratore generale presso la corte d'appello, il quale la inoltra senza ritardo al Ministro della giustizia e, se rileva trattarsi di indagini collegate a quelle di altri uffici del pubblico ministero, ne dà notizia ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Della richiesta è data comunicazione al Ministro dell'interno.

3. Quando risulta che più uffici del pubblico ministero procedono ad indagini collegate a quelle delle autorità straniere la richiesta di cui al comma 1 è formulata d'intesa fra gli uffici procedenti. Nel caso di mancata intesa il contrasto è risolto dal procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, se gli uffici del pubblico ministero appartengono a distretti diversi, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

4. Nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372 la richiesta di cui al comma 1 è formulata dal procuratore generale presso la corte d'appello.

5. Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, la richiesta menzionata nel comma 1 è formulata dal procuratore distrettuale o, nei casi indicati alla lettera *h*) del comma 3 dell'articolo 371-*bis*, dal procuratore nazionale antimafia.

6. La durata delle indagini comuni non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dall'oggettiva impossibilità di concludere le investigazioni nel termine stabilito. In ogni caso, la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata, ai fini del coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la corte d'appello, il quale informa il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno nonché, se si procede

in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, al procuratore nazionale antimafia ».

2. Dopo l'articolo 371-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 371-quater. — (*Indagini comuni con altri Stati richieste alla autorità giudiziaria italiana*). — 1. Se la richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 371-ter proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica, nei casi previsti da accordi internazionali, ne trasmette senza ritardo copia al procuratore generale presso la corte d'appello nonché, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, al procuratore nazionale antimafia, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

2. Il procuratore generale trasmette immediatamente copia della richiesta di cui al comma 1 al Ministro della giustizia e lo informa delle determinazioni assunte dal procuratore della Repubblica. Il procuratore generale informa altresì il Ministro dell'interno della richiesta di cui al comma 1 e delle determinazioni assunte dal procuratore della Repubblica.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di proroga o di successive modificazioni dell'accordo.

4. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartenga ad altro ufficio trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria competente dandone avviso alla autorità richiedente ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — (*Contenuto della richiesta di costituzione della squadra investigativa comune*). — 1. La richiesta di costitu-

zione della squadra investigativa comune deve contenere l'indicazione:

a) dell'oggetto delle indagini, nonché dei motivi che giustificano la costituzione della squadra investigativa comune;

b) della prevedibile durata delle indagini;

c) del nominativo dei pubblici ministeri destinati a farne parte;

d) dei nominativi del personale di polizia giudiziaria, designati dal responsabile dei servizi di cui all'articolo 56 del codice, o della direzione investigativa antimafia;

e) degli altri Stati, delle organizzazioni internazionali e degli organismi istituiti ai sensi del Trattato sull'Unione europea ai quali appare opportuno richiedere la designazione di rappresentanti ed esperti nelle materie dell'indagine comune ».

ART. 7.

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *d)* i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero con quelle previste dagli accordi internazionali, se compiuti con l'osservanza delle norme del presente codice; ».

ART. 8.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 723 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *3-bis.* Qualora gli accordi internazionali prevedano che le rogatorie siano direttamente indirizzate all'autorità giudiziaria indicata nell'articolo 725, comma *2-bis*, questa ne inoltra immediatamente

copia al Ministro della giustizia e provvede senza ritardo alla esecuzione. Le rogatorie, se non diversamente previsto dagli accordi internazionali, sono restituite direttamente all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Il Ministro può sospendere con decreto motivato il corso della rogatoria e richiedere ulteriori informazioni. Se ricorrono le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo il Ministro non consente l'ulteriore corso della rogatoria ».

ART. 9.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 725 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Qualora gli accordi internazionali lo prevedano, le rogatorie sono trasmesse direttamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere agli atti richiesti. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartenga ad altro ufficio trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria competente dandone avviso alla autorità richiedente.

2-*ter*. Se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto.

2-*quater*. Quando la rogatoria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, si osservano i criteri di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 724.

2-*quinquies*. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.

2-*sexies*. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 2-*bis*, il procuratore della Repubblica dà senza ritardo esecuzione alla rogatoria con decreto motivato.

2-*septies*. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 724 ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 726-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 726-quater. — (*Attività di indagine sotto copertura*). — 1. L'attività di indagine sotto copertura da parte di personale di polizia di un altro Stato sul territorio nazionale è consentita in conformità con gli accordi internazionali e a condizione di reciprocità nei casi previsti dalla legge.

2. Sulla richiesta presentata dall'autorità giudiziaria straniera provvede il procuratore della Repubblica che procede ad indagini collegate, ovvero, qualora non siano in corso tali indagini, il procuratore della Repubblica competente in relazione al luogo in cui deve essere svolta l'attività sotto copertura o la parte principale di essa.

3. Della richiesta e delle determinazioni assunte deve essere data immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello e, nel caso di reati indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, al procuratore nazionale antimafia. Il procuratore generale presso la corte d'appello informa immediatamente il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno.

4. Le comunicazioni previste dal presente articolo devono avvenire con modalità che impediscano di risalire all'identità dei partecipi all'operazione o che possano compromettere la segretezza o l'esito dell'operazione stessa.

5. Nello svolgimento dell'attività d'indagine si applicano le disposizioni del presente codice e delle altre leggi in vigore.

6. Il personale di polizia che svolge attività sotto copertura può avvalersi di ausiliari ai quali si estendono le cause di non punibilità di cui alle vigenti disposizioni di legge. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e gli altri Ministri interessati.

7. Delle richieste inoltrate all'estero e delle determinazioni assunte dall'autorità straniera il procuratore della Repubblica dà senza ritardo comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello che provvede con le modalità indicate al comma 3 ».

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 726-*quater* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 726-*quinqüies*. — (*Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro*). — 1. In conformità con gli accordi internazionali, l'autorità giudiziaria, su richiesta di uno Stato estero, può con decreto motivato ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi di prova ovvero per l'identificazione o la cattura degli autori del reato nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di loro competenza.

3. Il ritardo o l'omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro sono effettuati a norma delle vigenti disposizioni di legge.

4. Dei provvedimenti di cui al presente articolo il procuratore della Repubblica dà senza ritardo comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, nel caso di reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, al procuratore nazionale antimafia. Analoga comunicazione è data anche all'autorità straniera richiedente ».

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 726-*quinqüies* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 726-*sexies*. — (*Intercettazioni con l'estero*). — 1. Le intercettazioni richieste

da uno Stato estero sono consentite nei limiti ed alle condizioni previsti dall'ordinamento italiano. L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è formulata in conformità degli accordi internazionali in vigore per lo Stato.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del titolo III del libro III se non diversamente previsto ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 726-*sexies* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 726-*septies*. — (*Competenza*). — 1. Nei casi consentiti dagli accordi internazionali, le richieste di intercettazione previste dagli articoli 266, comma 1, e 266-*bis* provenienti dall'autorità di uno Stato estero sono direttamente trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di intercettazione delle telecomunicazioni ha la residenza ovvero, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora.

2. Se non sono noti la residenza, il domicilio o la dimora, le richieste di cui al comma 1 sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale è ubicata l'utenza da controllare.

3. Se non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, le richieste di cui al comma 1 sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

4. In ogni caso, quando la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto intercettazioni da svolgere in luoghi diversi, i relativi atti sono trasmessi al procuratore della Repubblica individuato ai sensi dell'articolo 724, comma 1-*bis*.

5. Il procuratore della Repubblica informa della richiesta il procuratore generale della corte d'appello che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 726-*septies* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 726-*octies*. — (*Esecuzione delle richieste di intercettazione di conversazioni o comunicazioni provenienti da Stati esteri*). — 1. Ricevuta la richiesta indicata nell'articolo 726-*septies* il procuratore della Repubblica la trasmette senza ritardo al giudice per le indagini preliminari esprimendo il parere in ordine all'ammissibilità della stessa. Sulla richiesta il giudice per le indagini preliminari provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 267. Qualora si renda necessario acquisire ulteriori informazioni dall'autorità straniera, il giudice per le indagini preliminari formula la relativa richiesta al pubblico ministero per l'inoltro all'autorità dello Stato estero richiedente.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 267.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano in tutti i casi consentiti dagli accordi internazionali qualora per l'intercettazione sia comunque necessaria l'assistenza tecnica da parte dello Stato italiano.

4. La richiesta di cui al comma 1 deve essere formulata anche nei casi in cui lo Stato estero può procedere direttamente all'intercettazione ».

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 726-*octies* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 726-*nonies*. — (*Esecuzione delle operazioni su richiesta di Stati esteri*). — 1. Nei casi in cui gli accordi internazionali prevedono che su richiesta dello Stato estero sia eseguita la registrazione delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 3-*bis* dell'articolo 268.

2. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico mi-

nistero per l'inoltro all'autorità estera richiedente.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 268 non si applicano nei casi in cui, a norma degli accordi internazionali in vigore, lo Stato richiedente provvede direttamente alla intercettazione ».

ART. 16.

1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 727 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 5-quater. Nei casi previsti dagli accordi internazionali l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria direttamente all'autorità dello Stato estero dopo che copia di essa è stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento in cui l'autorità straniera dà corso all'attività richiesta ».

ART. 17.

1. Dopo l'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitoria del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 205-quater. — (Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute).
— 1. Se non diversamente previsto dagli accordi internazionali, sulla richiesta di trasferimento temporaneo all'estero a fini di indagine di persone a qualsiasi titolo detenute provvede il Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia concorda il trasferimento e le relative modalità in conformità degli accordi internazionali. Il trasferimento non può avvenire senza il consenso dell'autorità giudiziaria indicata al comma 3.

3. Nella fase delle indagini preliminari il consenso è prestato dal pubblico ministero. Negli altri casi, dall'autorità giudiziaria individuata a norma dell'articolo 91.

Durante l'esecuzione della pena è necessario il consenso del magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. È altresì necessario acquisire il parere delle autorità giudiziarie presso le quali siano pendenti altri procedimenti penali nei quali la persona da trasferire sia indagata o imputata.

4. La richiesta di cui al comma 1 deve indicare le modalità e la durata della detenzione all'estero. Salvo che ricorrano i casi indicati negli articoli 132 e 133 del codice, per il trasferimento occorre altresì il consenso dell'interessato, anche in relazione alle modalità e alla durata della detenzione all'estero.

5. Il periodo di detenzione all'estero a seguito del trasferimento è computato nella durata complessiva della custodia cautelare stabilita dall'articolo 303, comma 4, del codice. Si osserva la disposizione dell'articolo 304, comma 4, del codice.

6. Del trasferimento viene data comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza ».

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 205-*quater* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 205-*quinquies*. — (*Trasferimento temporaneo dall'estero di persone detenute*).
— 1. La richiesta di trasferimento temporaneo di persone detenute all'estero è trasmessa dall'autorità giudiziaria competente al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia concorda il trasferimento e le relative modalità in conformità di quanto previsto dagli accordi internazionali.

3. Del trasferimento viene data comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza ».

ART. 19.

1. All'articolo 84 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « di ufficio » sono inserite le seguenti: « , su richiesta dell'autorità giudiziaria straniera se previsto dagli accordi internazionali , »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Qualora la richiesta provenga dall'autorità giudiziaria straniera la decisione sulla restituzione è comunicata senza ritardo al Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia dispone che non si dia corso alla restituzione se, trattandosi di beni oggetto di specifica tutela amministrativa, manchi il consenso dell'amministrazione interessata ovvero negli altri casi in cui la restituzione possa pregiudicare interessi dello Stato ».

ART. 20.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei casi previsti dall'articolo 726-septies, comma 1, del codice, il verbale delle operazioni contiene anche l'indicazione dell'autorità dello Stato estero che ha formulato la richiesta e la data in cui la richiesta medesima è pervenuta al procuratore della Repubblica ».

ART. 21.

1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 89-bis. — (*Accesso diretto di autorità di altri Stati alle installazioni operative dei fornitori di servizi per le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*). — 1. Nei casi previsti da accordi internazionali, i fornitori di servizi per le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni devono consentire alle competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea l'accesso diretto alle installazioni operative nel territorio nazionale per effettuare intercettazioni nei confronti di persona che si trova nel territorio dello Stato richiedente.

2. Se la richiesta di cui al comma 1 proviene da Stati non membri dell'Unione europea l'accesso è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministro della giustizia. Dell'autorizzazione è data comunicazione ai Ministri dell'interno e delle comunicazioni ».

ART. 22.

1. Il trattamento dei dati personali è soggetto alle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, o introdotte in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127.

ART. 23.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni, sono stabilite le modalità di adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 21 della presente legge.

CAPO IV

ONERI FINANZIARI

ART. 24.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.512.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO V

ENTRATA IN VIGORE

ART. 25.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE,
STABILITA DAL CONSIGLIO
CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 34
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea, RIFERENDOSI all'atto del Consiglio che stabilisce la convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea;

DESIDERANDO migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione senza pregiudicare le norme che tutelano la libertà individuale;

SOTTOLINEANDO che è interesse comune degli Stati membri assicurare che l'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri sia attuata in maniera rapida ed efficace, compatibile con i principi fondamentali del loro diritto interno e nel rispetto dei diritti individuali nonché dei principi della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi ordinamenti giuridici e nella capacità di tutti gli Stati membri di garantire processi equi;

DETERMINATI ad integrare la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione dell'Unione europea;

RICONOSCENDO che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla presente convenzione;

CONSIDERANDO che gli Stati membri attribuiscono importanza al rafforzamento della cooperazione giudiziaria continuando, nel contempo, ad applicare il principio di proporzionalità,

RAMMENTANDO che la presente convenzione disciplina l'assistenza giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione del 20 aprile 1959;

CONSIDERANDO, tuttavia, che l'articolo 20 della presente convenzione contempla determinati casi specifici d'intercettazione delle telecomunicazioni senza ripercuotersi in alcun modo sugli altri casi d'intercettazione che esulano dal campo d'applicazione della convenzione;

CONSIDERANDO che ai casi non contemplati dalla presente convenzione si applicano i principi generali del diritto internazionale;

RICONOSCENDO che la presente convenzione non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, e che spetta ad ogni Stato membro determinare, a norma dell'articolo 33 del trattato dell'Unione europea, a quali condizioni manterrà l'ordine pubblico e salvaguarderà la sicurezza interna,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Rapporti con altre convenzioni in materia di assistenza giudiziaria

1. La presente convenzione è volta a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea:
 - a) della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, in prosieguo denominata "convenzione europea di assistenza giudiziaria",
 - b) del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, del 17 marzo 1978,
 - c) delle disposizioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale della convenzione del 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in appresso denominata "convenzione di applicazione di Schengen") che non sono abrogate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;

d) del capo II del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962, quale è stato modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974, (in prosieguo denominato "trattato Benelux"), nel quadro delle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione economica del Benelux.

2. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione di disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri né, come previsto all'articolo 26, paragrafo 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria intese nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale convenute in base ad una legislazione uniforme o a regimi particolari che prevedono reciprocamente l'esecuzione, nei rispettivi territori, di misure di assistenza giudiziaria.

ARTICOLO 2

Disposizioni connesse con l'acquis di Schengen

1. Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 12 e 23 e, per quanto pertinente all'articolo 12, degli articoli 15 e 16 e, per quanto pertinente agli articoli cui si rimanda, dell'articolo 1 sono misure che modificano le disposizioni di cui all'allegato A dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen o si basano su tali disposizioni.¹

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 49, lettera a), 52, 53 e 73 della convenzione di applicazione di Schengen sono abrogate.

ARTICOLO 3

Procedimenti che danno parimenti luogo all'assistenza giudiziaria

1. L'assistenza giudiziaria è accordata anche in procedimenti relativi ad atti che, in base al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto, o ad entrambi, sono punibili a titolo di infrazioni a norme di diritto, promossi da autorità amministrative e contro la decisione delle quali possa essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale.
2. È prestata assistenza giudiziaria anche per quanto concerne i procedimenti penali e i procedimenti di cui al paragrafo 1 relativi a reati o infrazioni per i quali la responsabilità di una persona giuridica può essere fatta valere nello Stato membro richiedente.

ARTICOLO 4

Formalità e procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria

1. Nei casi in cui l'assistenza è concessa, lo Stato membro richiesto osserva le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato membro richiedente, salvo che la presente convenzione disponga altrimenti e sempreché le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto.
2. Lo Stato membro richiesto dà esecuzione il più rapidamente possibile alla richiesta di assistenza giudiziaria, tenendo pienamente conto, nei limiti del possibile, dei termini procedurali nonché di altri termini indicati dallo Stato membro richiedente. Lo Stato membro richiedente illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine.
3. Qualora alla richiesta non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte, secondo i requisiti stabiliti dallo Stato membro richiedente, le autorità dello Stato membro richiesto ne informano prontamente le autorità dello Stato membro richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla richiesta. Le autorità dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta, all'occorrenza condizionando lo stesso al soddisfacimento di tali condizioni.

4. Se prevedibilmente i termini stabiliti dallo Stato membro richiedente per dare esecuzione alla richiesta non possono essere rispettati e se le ragioni di cui al paragrafo 2, seconda frase indicano concretamente che un eventuale ritardo costituirà un sostanziale impedimento al procedimento in corso nello Stato membro richiedente, le autorità dello Stato membro richiesto indicano prontamente una stima dei tempi necessari per dare esecuzione alla richiesta. Le autorità dello Stato membro richiedente comunicano prontamente se la richiesta deve comunque essere considerata. Le autorità dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta.

ARTICOLO 5

Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento

1. Ciascuno Stato membro invia alle persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta.
2. L'invio degli atti del procedimento può avvenire tramite le autorità competenti dello Stato membro richiesto soltanto qualora:
 - a) l'indirizzo del destinatario dell'atto sia sconosciuto o incerto, oppure
 - b) le pertinenti norme di procedura dello Stato membro richiedente esigano una prova dell'effettuata consegna dell'atto al destinatario diversa da quella che può essere fornita a mezzo posta, oppure

- c) non sia stato possibile inviare l'atto a mezzo posta, oppure
 - d) lo Stato membro richiedente abbia fondati motivi per ritenere che l'invio a mezzo posta sia inefficace o inadeguato.
3. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto del procedimento è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che emette l'atto è a conoscenza del fatto che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest'altra lingua.
4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni dall'autorità che ha emesso l'atto o da altre autorità dello Stato membro interessato circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all'atto. Il paragrafo 3 si applica parimenti a questo avviso.
5. Il presente articolo non incide sull'applicazione degli articoli 8, 9 e 12 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e degli articoli 32, 34 e 35 del trattato Benelux.

ARTICOLO 6

Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria

1. Le richieste di assistenza giudiziaria e gli scambi spontanei di informazioni di cui all'articolo 7 sono effettuati per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta alle condizioni che consentano allo Stato membro destinatario di verificarne l'autenticità. Dette richieste sono effettuate direttamente tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti ai fini della loro presentazione ed esecuzione e sono rinviate tramite gli stessi canali se non diversamente disposto nel presente articolo.

Ogni denuncia di uno Stato membro diretta ad ottenere che si promuovano procedimenti dinanzi ai giudici di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dell'articolo 42 del trattato Benelux può essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorità giudiziarie competenti.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica la facoltà che siano inviate o restituite le richieste in casi specifici:
- a) tra un'autorità centrale di uno Stato membro e un'autorità centrale di un altro Stato membro, o
 - b) tra un'autorità giudiziaria di uno Stato membro e un'autorità centrale di un altro Stato membro.

3. In deroga al paragrafo 1, il Regno Unito e l'Irlanda possono rispettivamente, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, dichiarare che le richieste e le comunicazioni loro dirette, come precisato nella dichiarazione, devono essere trasmesse attraverso le rispettive autorità centrali. In qualsiasi momento tali Stati membri possono, mediante un'ulteriore dichiarazione, limitare la portata di tale dichiarazione allo scopo di dare maggiore efficacia al paragrafo 1. Essi procedono in tal senso quando sono messe in applicazione nei loro confronti le disposizioni sull'assistenza giudiziaria della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen .

Ciascuno Stato membro può applicare il principio di reciprocità in relazione alle dichiarazioni di cui sopra.

4. Le richieste di assistenza giudiziaria possono, per motivi d'urgenza, essere inoltrate mediante l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) o qualsiasi organo competente secondo le disposizioni adottate a norma del trattato sull'Unione europea.

5. Laddove, per quanto riguarda le richieste a norma degli articoli 12, 13 o 14, l'autorità competente sia un'autorità giudiziaria o un'autorità centrale in uno Stato membro e un'autorità doganale o di polizia nell'altro Stato membro, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorità. Il paragrafo 4 si applica a tali contatti.

6. Laddove, per quanto riguarda le richieste di assistenza giudiziaria relative ai procedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente sia un'autorità giudiziaria o un'autorità centrale in uno Stato membro e un'autorità amministrativa nell'altro Stato membro, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorità.

7. Qualsiasi Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che si riserva di non applicare il paragrafo 5, prima frase, o il paragrafo 6 del presente articolo o entrambi o che applicherà tali disposizioni solo a determinate condizioni da esso specificate. Tale dichiarazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento.

8. Le seguenti richieste o comunicazioni sono inviate tramite le autorità centrali degli Stati membri:

- a) richieste di trasferimento temporaneo o transito di persone detenute di cui all'articolo 9 della presente convenzione, all'articolo 11 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 33 del trattato Benelux,
- b) notifiche di informazioni relative a condanne di cui all'articolo 22 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 43 del trattato Benelux. Tuttavia, le richieste delle copie delle sentenze e delle misure di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono essere inviate direttamente alle autorità competenti.

ARTICOLO 7

Scambio spontaneo di informazioni

1. Nei limiti previsti dal diritto interno, le autorità competenti degli Stati membri possono procedere ad uno scambio di informazioni senza che sia presentata una richiesta a tal fine relative a reati, nonché, ad infrazioni a norme di diritto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, perseguibili da parte dell'autorità destinataria al momento della trasmissione delle informazioni.
2. L'autorità che fornisce le informazioni può, secondo il diritto interno, imporre all'autorità destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni.
3. L'autorità destinataria rispetta tali condizioni.

TITOLO II

RICHIESTA DI FORME SPECIFICHE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 8

Restituzione

1. Lo Stato membro richiesto, a domanda dello Stato membro richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, può mettere a disposizione dello Stato membro richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati.
2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, nonché dell'articolo 24, paragrafo 2 e dell'articolo 29 del trattato Benelux, lo Stato membro richiesto può rinunciare alla restituzione dei beni prima o dopo la loro consegna allo Stato membro richiedente, qualora ciò possa favorire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede.

3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni prima della loro consegna allo Stato membro richiedente, lo Stato membro richiesto non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto all'impugnazione a norma delle disposizioni di legge in materia tributaria o doganale nei confronti di tali beni.

Una rinuncia di cui al paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato membro richiesto di riscuotere imposte o diritti dal legittimo proprietario.

ARTICOLO 9

Trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine

1. Qualora esista un accordo tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, uno Stato membro che abbia richiesto un'indagine per la quale sia necessaria la presenza di una persona detenuta nel proprio territorio, può trasferire temporaneamente questa persona nel territorio dello Stato membro dove l'indagine ha luogo.
2. L'accordo specifica le modalità del trasferimento temporaneo della persona e il termine entro il quale deve avvenire il suo rientro nel territorio dello Stato membro richiedente.
3. Se è richiesto ai fini del trasferimento il consenso della persona interessata, viene fornita prontamente allo Stato membro richiesto una dichiarazione di consenso o una copia della stessa.

4. Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato membro richiesto è dedotto dal periodo di detenzione che la persona interessata deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato membro richiedente.
5. Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 12 e 20 della convenzione europea di assistenza giudiziaria si applicano, *mutatis mutandis*, al presente articolo.
6. Ciascuno Stato membro può dichiarare all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che per concludere un accordo a norma del paragrafo 1 del presente articolo, è richiesto il consenso di cui al paragrafo 3 del presente articolo o che tale consenso è richiesto a talune condizioni indicate nella dichiarazione.

ARTICOLO 10

Audizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio di uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, quest'ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, a norma dei paragrafi da 2 a 8.

2. Lo Stato membro richiesto consente a tale audizione se il ricorso alla videoconferenza non è contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale ed a condizione che disponga degli strumenti tecnici per effettuare tale audizione a distanza. Qualora lo Stato membro richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere messi a disposizione dallo Stato membro richiedente a seguito di un accordo reciproco.
3. Le richieste di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato Benelux, l'indicazione del motivo per cui non è opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione.
4. L'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto dispone la comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.
5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) all'audizione è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto che provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare, nonché il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto di questo Stato, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;

- b) le autorità competenti dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
- c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno;
- d) su richiesta dello Stato membro richiedente, o della persona da ascoltare, lo Stato membro richiesto provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;
- e) la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non testimoniare prevista dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto ovvero dello Stato membro richiedente.

6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, l'identità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione, nello Stato membro richiesto, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Questo documento è trasmesso dall'autorità competente dello Stato membro richiesto all'autorità competente dello Stato membro richiedente.

7. I costi per stabilire il collegamento video, provvedere al collegamento video nello Stato richiesto, retribuire gli interpreti da esso forniti, corrispondere le indennità a testimoni e periti e coprire le loro spese di viaggio nello Stato membro richiesto sono rimborsati dallo Stato membro richiedente allo Stato membro richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci, in tutto o in parte, al rimborso.

8. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel suo territorio in base al presente articolo nel caso in cui questi rifiutino di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimonino il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

9. Gli Stati membri possono inoltre applicare, a loro discrezione, le disposizioni del presente articolo, se del caso e con il consenso delle competenti autorità giudiziarie, alle audizioni di imputati mediante videoconferenza. In questo caso, la decisione di tenere la videoconferenza, nonché le condizioni alle quali essa è effettuata, sono concordate dagli Stati membri interessati, secondo il loro diritto nazionale e i pertinenti strumenti internazionali, compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950.

Qualsiasi Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che non applicherà il primo comma. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.

Le audizioni sono effettuate soltanto con il consenso dell'imputato. Le norme che risultino necessarie per la tutela dei diritti dell'imputato sono adottate dal Consiglio in uno strumento giuridicamente vincolante.

ARTICOLO 11

Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica

1. Se una persona si trova nel territorio di uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, quest'ultimo può, qualora la propria legislazione nazionale lo preveda, chiedere l'assistenza del primo Stato membro affinché l'audizione possa svolgersi per telefono, a norma dei paragrafi da 2 a 5.
2. Presupposto per lo svolgimento dell'audizione per telefono è che il testimone o il perito vi acconsenta.
3. Lo Stato membro richiesto consente all'audizione per telefono se il ricorso a tale tecnica non è contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale.
4. La richiesta di audizione per telefono contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato Benelux, il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione nonché una indicazione da cui risulti che il testimone o il perito è disposto a partecipare a un'audizione per telefono.

5. Le modalità pratiche dell'audizione sono concordate dagli Stati membri interessati. Nel concordare siffatte modalità, lo Stato membro richiesto si impegna a:

- a) notificare al testimone o perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;
- b) provvedere all'identificazione del testimone o perito;
- c) verificare che il testimone o perito consenta all'audizione per telefono.

Lo Stato membro richiesto può subordinare il proprio accordo, in tutto o in parte, alle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 10, paragrafo 5 e paragrafo 8. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 7.

ARTICOLO 12

Consegne sorvegliate

1. Ciascuno Stato membro si impegna a garantire che, su richiesta di un altro Stato membro, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.
2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto, nel rispetto del diritto nazionale di tale Stato.

3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nello Stato membro richiesto. Le autorità competenti di tale Stato membro mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.

ARTICOLO 13

Squadre investigative comuni

1. Le autorità competenti di due o più Stati membri possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune, per un scopo determinato e una durata limitata che può essere prorogata con l'accordo di tutte le parti, per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati membri che costituiscono la squadra. La composizione della squadra è indicata nell'accordo.

Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita

- a) quando le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri;
- b) quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati.

Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da qualsiasi Stato membro interessato. La squadra viene costituita in uno degli Stati membri in cui si svolgeranno presumibilmente le indagini.

2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato Benelux, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra.

3. La squadra investigativa comune opera nel territorio degli Stati membri che la costituiscono alle seguenti condizioni generali:

- a) la squadra è diretta da un rappresentante dell'autorità competente che prende parte alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene. Il direttore della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale;
- b) la squadra opera in conformità al diritto dello Stato membro in cui interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni i membri della squadra rispondono alla persona di cui alla lettera a), tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell'accordo sulla costituzione della squadra;
- c) lo Stato membro nel cui territorio la squadra investigativa interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.

4. Ai sensi del presente articolo per "distaccati" presso la squadra investigativa si intendono i membri della squadra investigativa comune degli Stati membri diversi da quelli dello Stato membro nel cui territorio essa interviene.

5. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nello Stato membro dell'intervento qualora siano adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il direttore della squadra può disporre altrimenti, in conformità al diritto dello Stato membro in cui la squadra opera.

6. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità del diritto dello Stato membro dell'intervento, essere incaricati dell'esecuzione di talune misure investigative dal direttore della squadra, qualora ciò sia stato approvato dalle autorità competenti dello Stato membro dell'intervento e dello Stato membro che li ha distaccati.

7. Se la squadra investigativa comune ravvede la necessità che in uno degli Stati membri che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, le persone distaccate da tale Stato membro possono farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Stato membro alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine svolta a livello nazionale.

8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell'assistenza di uno Stato membro che non ha partecipato alla costituzione della squadra, ovvero di un paese terzo, le autorità competenti dello Stato di intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell'altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.

9. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, i membri di quest'ultima possono, conformemente al loro diritto nazionale ed entro i limiti delle rispettive competenze, fornire alla squadra stessa le informazioni disponibili nello Stato membro che li ha distaccati.

10. Le informazioni legalmente ottenute da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione ad una squadra investigativa comune e non altrimenti disponibili per le autorità competenti dello Stato membro interessato possono essere utilizzate:

- a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
- b) previo accordo dello Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Detto consenso può essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nello Stato membro interessato o qualora quest'ultimo potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;
- c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
- d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati membri che hanno costituito la squadra.

11. Il presente articolo lascia impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attività di squadre investigative comuni.

12. Nella misura consentita dal diritto degli Stati membri interessati o dalle disposizioni di qualunque strumento giuridico tra di essi applicabile, è possibile concordare che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che costituiscono la squadra investigativa comune partecipino alle attività della stessa. È possibile includere ad esempio funzionari di organismi istituiti ai sensi del trattato dell'Unione europea. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone a meno che l'accordo non stabilisca espressamente altrimenti.

ARTICOLO 14

Operazioni di infiltrazione

1. Lo Stato membro richiedente e lo Stato membro richiesto possono convenire di collaborare tra di loro per lo svolgimento di indagini sulla criminalità da parte di agenti infiltrati o sotto falsa identità (operazioni di infiltrazione).
2. La decisione sulla richiesta è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. La durata dell'operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate e lo status giuridico degli agenti coinvolti durante le operazioni di infiltrazione sono convenuti dai due Stati membri nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali.

3. Le operazioni di infiltrazione sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'operazione di infiltrazione. Gli Stati membri interessati collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell'operazione di infiltrazione e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identità.

4. Ogni Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che si riserva di non applicare il presente articolo. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.

ARTICOLO 15

Responsabilità penale riguardo ai funzionari

Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 12, 13 e 14, i funzionari di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l'operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.

ARTICOLO 16

Responsabilità civile riguardo ai funzionari

1. Quando, conformemente agli articoli 12, 13 e 14, i funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro, il primo Stato membro è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.

2. Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
3. Lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti.

TITOLO III

INTERCETTAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI

ARTICOLO 17

Autorità competenti a ordinare l'intercettazione delle telecomunicazioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, per "autorità competente" s'intende un'autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore contemplato da tali disposizioni, un'autorità competente equivalente, specificata a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), che agisce ai fini di un'indagine penale.

ARTICOLO 18

Richiesta di intercettazione delle telecomunicazioni

1. Ai fini di un'indagine penale, l'autorità competente dello Stato membro richiedente, nel rispetto dei requisiti previsti dal suo diritto interno, può trasmettere una richiesta all'autorità competente dello Stato membro richiesto diretta:

- a) all'intercettazione e alla trasmissione immediata di telecomunicazioni allo Stato membro richiedente, o
- b) all'intercettazione, registrazione e successiva trasmissione della registrazione delle telecomunicazioni allo Stato membro richiedente.

2. Le richieste di cui al paragrafo 1 possono essere presentate con riferimento all'uso di mezzi di telecomunicazione da parte della persona sottoposta ad intercettazione allorché questa si trova in uno dei luoghi seguenti:

- a) Stato membro richiedente, e esso necessita dell'assistenza tecnica dello Stato membro richiesto per intercettare le comunicazioni della persona in questione;
- b) Stato membro richiesto, e la comunicazione può essere intercettata in detto Stato membro;

- c) un terzo Stato membro, che è stato informato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e lo Stato membro richiedente necessita dell'assistenza tecnica dello Stato membro richiesto per intercettare le comunicazioni della persona in questione.
3. In deroga all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dell'articolo 37 del trattato Benelux, le richieste a norma del presente articolo includono:
- a) l'indicazione dell'autorità che procede alla richiesta,
 - b) la conferma che è stato emesso un ordine o un provvedimento legittimo di intercettazione con riferimento ad un'indagine penale,
 - c) informazioni ai fini dell'identificazione della persona sottoposta a intercettazione,
 - d) l'indicazione della condotta criminale soggetta ad indagine,
 - e) la durata auspicata dell'intercettazione e
 - f) la comunicazione, se possibile, di una quantità sufficiente di dati tecnici, in particolare il pertinente numero di allacciamento alla rete, per far sì che la richiesta possa essere soddisfatta.

4. In caso di richiesta a norma del paragrafo 2, lettera b) la richiesta include altresì una sintesi dei fatti. Lo Stato membro richiesto può chiedere ogni ulteriore informazione ad esso necessaria per decidere se la misura richiesta sarebbe presa in un caso analogo a livello nazionale.
5. Lo Stato membro richiesto s'impegna a soddisfare le richieste di cui al paragrafo 1, lettera a):
 - a) per le richieste a norma del paragrafo 2, lettere a) e c), dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 3. Lo Stato membro richiesto può autorizzare l'intercettazione senza ulteriori formalità;
 - b) per le richieste a norma del paragrafo 2, lettera b), dopo aver ricevuto le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e laddove la misura richiesta sarebbe presa in un caso analogo a livello nazionale. Lo Stato membro richiesto può subordinare il suo accordo alle condizioni applicabili in un caso analogo a livello nazionale.
6. Se non è possibile effettuare la trasmissione immediata, lo Stato membro richiesto si impegna a soddisfare le richieste a norma del paragrafo 1, lettera b) dopo aver ricevuto le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e laddove la misura richiesta sarebbe presa in un caso analogo a livello nazionale. Lo Stato membro richiesto può subordinare il suo accordo alle condizioni applicabili in un caso analogo a livello nazionale.
7. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di essere vincolato dal paragrafo 6 solo qualora non sia in grado di effettuare la trasmissione immediata. In questo caso gli altri Stati membri possono applicare il principio di reciprocità.

8. Qualora presenti una richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro richiedente può altresì esigere, se ne ha fondati motivi, che gli sia trasmessa una copia scritta della registrazione. Lo Stato membro richiesto valuta tali richieste secondo il diritto e le procedure nazionali.

9. Lo Stato membro che riceve le informazioni fornite in base ai paragrafi 3 e 4 le tratta con la riservatezza prevista dal suo diritto interno.

ARTICOLO 19

Intercettazione delle telecomunicazioni sul territorio nazionale tramite fornitori di servizi

1. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di telecomunicazione funzionanti mediante una stazione di ingresso situata nel loro territorio, i quali, ai fini dell'intercettazione legale delle comunicazioni di una persona che si trova in altro Stato membro, non sono direttamente accessibili nel territorio di quest'ultimo, possano essergli resi direttamente accessibili ai fini dell'intercettazione legale da parte di detto Stato membro per il tramite di un fornitore di servizi designato che si trova nel suo territorio.

2. Nel caso cui rimanda il paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro, ai fini di un'indagine penale e secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché a condizione che la persona sottoposta ad intercettazione si trovi in detto Stato membro, sono autorizzate ad effettuare l'intercettazione per il tramite di un fornitore di servizi designato che si trova nel loro territorio senza coinvolgere lo Stato membro nel cui territorio è situata la stazione di ingresso.

3. Il paragrafo 2 si applica anche allorché l'intercettazione è effettuata a seguito di una richiesta presentata a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b).

4. Nel presente articolo nulla osta a che uno Stato membro faccia richiesta allo Stato membro nel cui territorio è situata la stazione di ingresso di effettuare un'intercettazione legale delle telecomunicazioni in conformità dell'articolo 18, in particolare in mancanza di intermediario nello Stato membro richiedente.

ARTICOLO 20

Intercettazione delle telecomunicazioni senza l'assistenza tecnica di un altro Stato membro

1. Fatti salvi i principi generali del diritto internazionale e le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), gli obblighi sanciti dal presente articolo si applicano agli ordini d'intercettazione emanati o autorizzati dall'autorità competente di uno Stato membro nel corso di un'indagine penale che sia svolta a seguito della commissione di un determinato illecito penale, ivi compreso il tentativo, se punibile a norma del diritto interno, allo scopo di identificare, arrestare, denunciare, perseguire o giudicare i responsabili.

2. Se, ai fini di un'indagine penale, l'intercettazione delle telecomunicazioni è autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro ("Stato membro che effettua l'intercettazione") e l'utenza della persona specificata nell'ordine di intercettazione è utilizzata nel territorio di un altro Stato membro ("Stato membro informato") la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, lo Stato membro che effettua l'intercettazione informa l'altro Stato membro dell'intercettazione:

- a) prima dell'intercettazione, nei casi in cui già al momento nel quale l'intercettazione è disposta è noto che la persona sottoposta a intercettazione si trova nel territorio dello Stato membro informato;
- b) negli altri casi, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza che la persona sottoposta a intercettazione si trova nel territorio dello Stato membro informato.

3. Lo Stato membro che effettua l'intercettazione notifica, tra l'altro, le informazioni seguenti:

- a) l'indicazione dell'autorità che ha disposto l'intercettazione,
- b) la conferma che è stato emesso un ordine di intercettazione legale con riferimento ad un'indagine penale,
- c) informazioni ai fini dell'identificazione della persona sottoposta a intercettazione,
- d) l'indicazione della condotta criminale soggetta ad indagine,
- e) la durata prevista dell'intercettazione.

4. Le disposizioni seguenti si applicano quando uno Stato membro è informato a norma dei paragrafi 2 e 3.

- a) ricevute le informazioni elencate al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro informato risponde senza indugio, e al massimo entro 96 ore, allo Stato membro che effettua l'intercettazione al fine di:
- i) consentire che l'intercettazione sia effettuata o proseguita. Lo Stato membro informato può subordinare il suo accordo alle condizioni applicabili in un caso analogo a livello nazionale;
 - ii) esigere che l'intercettazione non sia effettuata o sia conclusa qualora sia considerata contraria al diritto interno dello Stato membro informato ovvero per i motivi specificati all'articolo 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria. Quando impone tale requisito, lo Stato membro informato adduce, per iscritto, i motivi della sua decisione;
 - iii) nei casi di cui al punto ii), esigere che il materiale già intercettato raccolto quando la persona soggetta ad intercettazione si trovava nel suo territorio non sia utilizzato o sia utilizzato solo a talune condizioni da esso specificate. Lo Stato membro informato comunica allo Stato membro che effettua l'intercettazione le ragioni che giustificano tali condizioni;

- iv) richiedere una breve proroga, fino a un periodo massimo di otto giorni, oltre il termine originario di 96 ore, da convenire con lo Stato membro che effettua l'intercettazione, allo scopo di espletare le procedure previste dal suo diritto interno. Lo Stato membro informato comunica per iscritto allo Stato membro che effettua l'intercettazione le condizioni che giustificano, ai sensi del proprio diritto interno, la richiesta di proroga del termine.
- b) Finché lo Stato membro informato non ha adottato una decisione ai sensi dei punti i) o ii) della lettera a), lo Stato membro che effettua l'intercettazione:
- i) può proseguire l'intercettazione e
- ii) non può utilizzare il materiale già intercettato, tranne:
- se diversamente convenuto tra gli Stati membri interessati oppure
 - per adottare provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Un siffatto uso e motivi che lo giustificano sono comunicati allo Stato membro informato.
- c) Lo Stato membro informato può chiedere una sintesi dei fatti specifici e le eventuali informazioni supplementari che gli sono necessarie per decidere se l'intercettazione sarebbe autorizzata in un caso analogo a livello nazionale. Siffatta richiesta non pregiudica l'applicazione della lettera b), a meno che non sia stato convenuto diversamente tra lo Stato membro informato e lo Stato membro che effettua l'intercettazione.

- d) Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che sia data una risposta entro il termine di 96 ore. A tal fine, designano punti di contatto, attivi 24 ore su 24, e li includono nelle dichiarazioni fatte ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera e).
5. Lo Stato membro informato tratta le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 con la riservatezza prevista dal suo diritto interno.
6. Qualora lo Stato membro che effettua l'intercettazione consideri particolarmente delicate le informazioni da fornire a norma del paragrafo 3, queste possono essere trasmesse all'autorità competente tramite un'autorità specifica, ove ciò sia stato concordato su base bilaterale dagli Stati membri interessati.
7. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, o in qualunque altro momento successivo, di non avere bisogno delle informazioni sulle intercettazioni previste nel presente articolo.

ARTICOLO 21

Onere dei costi sostenuti dagli operatori delle telecomunicazioni

I costi sostenuti dagli operatori delle telecomunicazioni o dai fornitori di servizi nel soddisfare le richieste di cui all'articolo 18 sono a carico dello Stato membro richiedente.

ARTICOLO 22

Intese bilaterali

Nessuna disposizione del presente titolo preclude eventuali intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri volte a facilitare lo sfruttamento delle attuali e future possibilità tecniche per quanto riguarda le intercettazioni legali delle telecomunicazioni.

TITOLO IV

ARTICOLO 23

Protezione dei dati personali

1. I dati personali trasmessi sulla base della presente convenzione possono essere utilizzati dallo Stato membro al quale sono stati trasferiti:
 - a) ai fini dei procedimenti cui si applica la presente convenzione;
 - b) per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);
 - c) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica;

- d) per qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati, salvo che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata.
2. Il presente articolo si applica pure ai dati personali non trasmessi ma ottenuti tramite modalità diverse in applicazione della presente Convenzione.
3. A seconda delle circostanze del caso specifico, lo Stato membro che trasmette i dati può chiedere allo Stato membro al quale i dati personali sono stati trasferiti di fornire informazioni sull'uso dei dati.
4. Ove siano state poste condizioni all'utilizzo di dati personali a norma degli articoli 7, paragrafo 2, 18, paragrafo 5, lettera b) 18, paragrafo 6, o 20, paragrafo 4, prevalgono dette condizioni. Ove tali condizioni non siano state imposte, si applica il presente articolo.
5. Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 10, prevalgono sul presente articolo per quanto riguarda le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 13.
6. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente convenzione e originari di tale Stato membro.
7. Il Lussemburgo può dichiarare, al momento della firma della convenzione, che quando vengono trasmessi dati personali dal Lussemburgo ad un altro Stato membro sulla base della presente convenzione, si applica quanto segue:

fatto salvo il paragrafo 1, lettera c), in particolari casi e circostanze, il Lussemburgo può esigere che, a meno che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata, i dati personali possano essere utilizzati ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), solo previa autorizzazione del Lussemburgo in relazione ai procedimenti per i quali il Lussemburgo avrebbe potuto rifiutarne o limitarne la trasmissione o l'utilizzazione a norma della presente convenzione o degli strumenti di cui all'articolo 1.

Se, in un caso particolare, il Lussemburgo rifiuta di acconsentire ad una richiesta di uno Stato membro in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, deve addurre per iscritto i motivi della sua decisione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24

Dichiarazioni

1. All'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, ciascuno Stato membro fa una dichiarazione in cui designa le autorità che, oltre a quelle già indicate nella convenzione europea di assistenza giudiziaria e nel trattato Benelux, sono competenti ad applicare la presente convenzione e ad applicare tra gli Stati membri le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ivi comprese in particolare:

a) le eventuali autorità amministrative competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

- b) una o più autorità centrali ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, nonché le autorità competenti a conoscere delle richieste di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
 - c) le eventuali autorità di polizia o doganali competenti ai fini dell'articolo 6, paragrafo 5;
 - d) le eventuali autorità amministrative competenti ai fini dell'articolo 6, paragrafo 6;
 - e) la o le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, dell'articolo 19 e dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 5.
2. Le dichiarazioni fatte a norma del paragrafo 1 possono essere modificate in ogni momento, in tutto o in parte, con la stessa procedura.

ARTICOLO 25

Riserve

Relativamente alla presente convenzione non possono essere formulate riserve, ad eccezione di quelle in essa espressamente previste.

ARTICOLO 26

Applicazione territoriale

L'applicazione della presente convenzione nei confronti di Gibilterra prende effetto all'atto dell'estensione della convenzione europea di assistenza giudiziaria a Gibilterra.

Il Regno Unito notifica per iscritto al Presidente del Consiglio a partire da quale data desidera applicare la convenzione alle Isole Normanne e all'isola di Man a seguito dell'estensione della convenzione europea di assistenza giudiziaria a questi territori. Il Consiglio, deliberando all'unanimità dei suoi membri, adotta una decisione su tale richiesta.

ARTICOLO 27

Entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea lo svolgimento delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
3. La presente convenzione entra in vigore per gli otto Stati membri interessati novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, che sia membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ottavo a detta formalità.
4. La notifica da parte di uno Stato membro successiva al ricevimento dell'ottava notifica di cui al paragrafo 2 fa sì che, 90 giorni dopo detta notifica, la presente convenzione entri in vigore fra tale Stato membro e gli Stati membri per cui essa è già in vigore.
5. Prima che la convenzione entri in vigore a norma del paragrafo 3, ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui al paragrafo 2, o successivamente in qualsiasi altro momento, che applicherà la presente convenzione nelle sue relazioni con gli Stati membri che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data di deposito.

6. La presente convenzione si applica all'assistenza giudiziaria avviata successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data in cui, a norma del paragrafo 5, essa si applica tra gli Stati membri interessati.

ARTICOLO 28

Adesione di nuovi Stati membri

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
2. Il testo della presente convenzione nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea, fa fede.
3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.
5. Se la presente convenzione non è ancora entrata in vigore al momento del deposito del loro strumento di adesione, agli Stati membri aderenti si applica l'articolo 27, paragrafo 5.

ARTICOLO 29

Entrata in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia

1. Fatto salvo l'articolo 8 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ("accordo di associazione"), le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 entrano in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia 90 giorni dopo la notifica al Consiglio e la Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo di associazione, dell'espletamento delle norme costituzionali, nelle loro relazioni con gli Stati membri per i quali la presente convenzione è già entrata in vigore in virtù dell'articolo 27, paragrafi 3 o 4.
2. L'entrata in vigore della presente convenzione nei confronti di uno Stato membro successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 per l'Islanda e la Norvegia rende tali disposizioni applicabili anche nelle relazioni reciproche tra detto Stato membro e l'Islanda e la Norvegia.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 non saranno in nessun caso vincolanti per l'Islanda e la Norvegia prima della data che sarà fissata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4 dell'accordo di associazione.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 entrano in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia non oltre la data di entrata in vigore della presente convenzione per il quindicesimo Stato membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione.

ARTICOLO 30

Depositario

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario della presente convenzione.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve, nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.

Hecho en Bruselas el veintinueve de mayo del año dos mil, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. El Secretario General remitirá una copia certificada del mismo a cada Estado miembro.

Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende maj to tusind i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. Generalsekretæren fremsender en bekræftet kopi heraf til hver medlemsstat.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Mai zweitausend in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt. Der Generalsekretär übermittelt jedem Mitgliedstaat eine beglaubigte Abschrift dieser Urschrift.

Έγινε στις Βρυξέλλες στις είκοσι εννέα Μαΐου δύο χιλιάδες σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η σύμβαση κατατίθεται στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε κράτος μέλος.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of May in the year two thousand in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, all texts being equally authentic, such original being deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union. The Secretary-General shall forward a certified copy thereof to each Member State.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, lequel est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général en fait parvenir une copie certifiée à chaque État membre.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoi lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain dhá mhíle i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghreigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhúdarás ag gach ceann de na téacsanna sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Direoidh an tArdrúnaí cóip fhiordheimhnithe de chuig gach Ballstát.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove maggio duemila, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale ne trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro.

Gedaan te Brussel, de negentwintigste mei tweeduizend, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. De secretaris-generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan elke lidstaat.

Feito em Bruxelas, aos vinte e nove de Maio de dois mil num único exemplar, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, todos os textos fazendo igualmente fé, o qual será depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. O Secretário-Geral remeterá dele uma cópia autenticada a cada Estado-Membro.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäyhdeksäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksentuhatta yhtenä ainoana alkuperäiskappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, jonka kullakin kielellä laadittu teksti on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen yleissopimuksesta jokaiselle jäsenvaltiolle.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde maj tjugohundra i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, varvid varje text äger samma giltighet, och detta exemplar skall deponeras i arkivet hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd. Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia därav till varje medlemsstat.

Pour le gouvernement de la République française

Flicth Guipon

Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland

John Duggan

Per il Governo della Repubblica italiana

Rino Formica

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg


Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

De Vries

Für die Regierung der Republik Österreich




Pelo Governo da República Portuguesa



Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



DICHIARAZIONI

Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 10, paragrafo 9

"Nel prendere in considerazione l'adozione dello strumento di cui all'articolo 10, paragrafo 9, il Consiglio rispetta gli obblighi incumbenti agli Stati membri in virtù della convenzione europea dei diritti dell'uomo."

Dichiarazione del Regno Unito relativa all'articolo 20

La presente dichiarazione è parte integrante concordata della convenzione:

"Nel Regno Unito l'articolo 20 si applicherà ai provvedimenti con cui il Ministro autorizza la polizia o l'amministrazione doganale a procedere a un'intercettazione laddove, in conformità della normativa nazionale sull'intercettazione delle comunicazioni, la finalità dichiarata del provvedimento sia l'individuazione di forme gravi di criminalità. Esso si applicherà inoltre ai provvedimenti con cui si autorizza il Servizio di sicurezza a procedere a un'intercettazione laddove esso, in conformità della normativa nazionale, operi a sostegno di un'indagine, quale descritta all'articolo 20, paragrafo 1."

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaria General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Éoóp dhlis fhíordheimhnithe an téacs roimhe seo den téacs bunaidh arna thaisceadh i gCártaínn Ardrúnaíocht na Chomhairle sa Bhruiséil.

Questo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

Voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Ää oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta peräisistä tekstistä.

Foranstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

3 1 -05- 2000

for el Secretario General del Consejo de la Union Europea
 for Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
 für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
 για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 for the Secretary-General of the Council of the European Union
 pour le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
 ar ceann Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh
 il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
 of Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
 o Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
 oopä unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
 Generalsekreterarens för Europeiska unionens råd vägnar

CONSILIUM

C. ELSÉN
 Directeur Général

Lire 2800 = € 1,45



14PDL0022100